



# COMUNE DI TERRASINI

Città Metropolitana di Palermo

## ORDINANZA SINDACALE

N. 1 del 14/01/2026

---

**Oggetto:** ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA, INTRATTENIMENTI MUSICALI E REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA E DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE. DAL 17.01.2026 AL 15.02.2026

## IL SINDACO

### PREMESSO

- che nel territorio comunale insistono numerosi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché diverse attività artigianali alimentari, caratterizzati da un'intensa frequentazione da parte dell'utenza, specie giovanile, nelle ore serali e notturne;
- che l'assunzione di alcool, in particolare se non moderata, determina alterazioni comportamentali sfocianti in schiamazzi, disinibizione, inosservanza delle comuni regole di convivenza e di igiene pubblica, nonché nell'incauto abbandono di contenitori in vetro o metallo, potenzialmente idonei a creare condizioni di pericolo in occasione di litigi, colluttazioni o movimenti di folla;
- che, sebbene a decorrere dal mese di maggio 2025 siano state adottate diverse ordinanze contingibili e urgenti finalizzate a fronteggiare la situazione in atto, la necessità di intervenire permane, essendo tuttora presenti le condizioni di emergenza che richiedono ulteriori misure adeguate e tempestive.

### CONSIDERATO

- che l'abbandono di contenitori in vetro o latta si registra prevalentemente nelle ore notturne ed è direttamente correlato alla vendita e somministrazione delle bevande sopra richiamate, effettuata da esercizi commerciali e pubblici esercizi i cui avventori consumano altresì al di fuori dei locali e nelle aree di pertinenza, con conseguenti ripercussioni sul decoro urbano e sulla sicurezza dei cittadini.

### TENUTO CONTO

- che tali dinamiche risultano strettamente connesse alla consolidata consuetudine di consumo di bevande alcoliche nelle aree con più intensa concentrazione commerciale e turistico-ricettiva;
- che tali abitudini determinano un crescente senso di disagio e insicurezza da parte della popolazione residente e dei fruitori degli spazi pubblici, rendendo necessario prolungare gli effetti dei provvedimenti già adottati, al fine di prevenire il ripetersi di condotte incivili, pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica.

## **RITENUTO**

- che si rende opportuno prorogare le misure di contenimento della diffusione non controllata dell'alcool nelle aree di maggior afflusso, al fine di limitare le conseguenze pregiudizievoli per la quiete e la civile convivenza;
- che le criticità evidenziate impongano l'adozione di puntuali prescrizioni concernenti la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche e non, nonché dei relativi contenitori in vetro e latta, sull'intero territorio comunale.

## **DATO ATTO**

- che il presente provvedimento è finalizzato alla tutela dell'ordine pubblico, dell'incolumità individuale e collettiva e del diritto costituzionalmente garantito alla salute, risultando pienamente conforme alla normativa vigente;
- che, allo stato, l'ordinanza contingibile e urgente costituisce lo strumento più idoneo al contrasto dei fenomeni descritti;
- che, stante l'urgenza, non è stato possibile procedere all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990.

## **VISTI**

gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;  
la Legge n. 48/2017;  
la Legge n. 125/2001 e s.m.i.;  
il D.M. 5 agosto 2008;  
la Legge n. 689/1981 e s.m.i.;  
il R.D. n. 773/1931 e relativo regolamento di esecuzione;  
la Legge n. 287/1991 e s.m.i.;  
la L.R. n. 28/1999 e s.m.i.;  
lo Statuto comunale vigente,

## **ORDINA**

### **Art. 1 – Limitazioni alla vendita e somministrazione**

Nel periodo **17.01.2026 – 15.02.2026**, su tutto il territorio comunale:

1.1 Ai titolari e gestori di pubblici esercizi di somministrazione è fatto divieto di vendere per asporto, nonché cedere a qualsiasi titolo, bevande alcoliche, superalcoliche o bevande confezionate in contenitori di vetro o latta, dalle ore **23:00 alle ore 06:00** del giorno successivo. È consentita alle attività autorizzate la somministrazione ai tavoli nelle aree in concessione, anche in vetro, con il limite orario delle **02:00**.

1.2 È fatto divieto ai distributori automatici H24 di erogare bevande alcoliche, superalcoliche, o bevande in vetro o latta nella fascia **23:00 – 06:00**.

1.3 I gestori delle attività interessate sono responsabili della corretta applicazione delle presenti disposizioni e possono avvalersi, ove consentito, di personale addetto al controllo degli avventori.

### **Art. 2 – Divieto di consumo e detenzione**

Nel periodo sopra indicato:

2.1 Dalle **23:00 alle 06:00** è vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo all'interno di pubblici esercizi regolarmente autorizzati o nelle loro pertinenze concesse.

2.2 Nella stessa fascia oraria è parimenti vietato detenere o trasportare, per finalità non professionali, bevande alcoliche idonee al consumo vietato, con qualsiasi modalità (a piedi, su mezzi pubblici o privati, in borse, zaini o veicoli).

### **Art. 3 – Intrattenimenti e orari di apertura**

3.1 I pubblici esercizi possono organizzare intrattenimenti musicali e iniziative analoghe, con o senza ballo, nel rispetto dell'Ordinanza Sindacale n. 117/2025. La filodiffusione è consentita esclusivamente in sottofondo a volume contenuto.

3.2 Le attività ubicate nelle vie: **Piazza Duomo, via Benedetto Saputo, via Cristoforo Madonia, via Duomo, via Giuseppe Di Stefano, p.tta Titì Consiglio, via Vito Di Stefano** devono cessare ogni attività entro le **03:00** e non potranno riaprire prima delle **05:00**.

### **Art. 4 – Obblighi di pulizia e informazione**

Gli esercenti sono tenuti:

- ad affiggere all'interno e all'esterno del locale un avviso riportante le prescrizioni della presente ordinanza;
- a garantire la costante pulizia dell'area di pertinenza e di quella connessa all'uso autorizzato, mantenendola sgombra da rifiuti, contenitori e materiali derivanti dall'attività o dal comportamento degli avventori, nel rispetto del regolamento comunale sui rifiuti.

### **Art. 5 – Tutela del decoro**

È fatto divieto a chiunque di porre in essere comportamenti contrari al decoro, all'igiene e alla sicurezza urbana, quali l'abbandono di rifiuti, gli schiamazzi notturni, gli imbrattamenti o la deturpazione di spazi, pareti e monumenti pubblici.

### **Art. 6 – Regime sanzionatorio e controlli**

- La violazione dell'art. 1 è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con sanzione da **€ 500,00 a € 5.000,00**, ed in caso di reiterazione può comportare l'applicazione della sospensione dell'attività fino a **15 giorni**, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S.
- La violazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 è sanzionata amministrativamente con somma da **€ 25,00 a € 500,00**, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000.
- I controlli sull'osservanza sono demandati a tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio.

### **DISPONE**

- La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale comunale.
- La notifica ai titolari e gestori delle attività interessate.
- La trasmissione per conoscenza e competenza a:
  - Prefettura di Palermo;
  - Questura di Palermo;
  - Commissariato P.S. Partinico;
  - Comando Provinciale Carabinieri;
  - Compagnia Carabinieri Carini;
  - Stazione Carabinieri Terrasini;
  - Comando Polizia Municipale.

La presente ordinanza revoca e sostituisce ogni disposizione incompatibile.

## RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Terrasini lì, 14/01/2026

***f.to Dott. Giosuè Maniaci***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

